



COMUNE DI RIO MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO

PIAZZA SALVO D'ACQUISTO, 7 - 57038 - RIO MARINA (LI)
C.F. 82001270493 - P.I. 00418180493
TEL 0565/925511 - FAX 0565/925536

www.comuneriomarina.li.it

urp@comuneriomarina.li.it

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

OGGETTO:

**APPROVAZIONE "REGOLAMENTO DI ESERCIZIO E DI USO DEGLI
APPRODI DI RIO MARINA E DI CAVO"**

Nr.Progr. 42

Data 13/07/2016

Seduta Nr. 7

Adunanza STRAORDINARIA, Seduta di PRIMA Convocazione in data 13/07/2016 alle ore 15.00

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella civica residenza, oggi 13/07/2016 alle ore 15.00 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione previa notifica di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini presenti dal vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
RENZO GALLI	Sindaco	X
GIOVANNI MUTI	Consigliere Comunale	X
ALESSIA PUCCINI	Consigliere Comunale	X
SARA CARACCI	Presidente	
ANNA GUIDI	Consigliere Comunale	X
FORTUNATO FORTUNATI	Consigliere Comunale	X
FABRIZIO BALENI	Consigliere Comunale	X
Totale Presenti: 6		Totale Assenti: 1

Assenti: CARACCI SARA

Assenti ingiustificati: Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE **Dott.ssa CALIGNANO Rosa Laura**.

In qualità di **VICEPRESIDENTE**, la **Dott.ssa GUIDI Anna** assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati i seguenti atti deliberativi :

- delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 25/07/2002, con la quale si approvava il regolamento comunale dell'Area Portuale in Concessione al Comune di Rio Marina per la gestione e l'uso dello specchio acqueo, relativamente alle norme comportamentali nelle aree di ormeggio ed i successivi atti di integrazione e modifica;
- delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 25/07/2002, con la quale si approvava il Regolamento comunale dell'Area Portuale di Cavo per la gestione e l'uso dello specchio acqueo, relativamente alle norme comportamentali nelle aree di ormeggio ed i successivi atti di integrazione e modifica;

Precisato che la gestione di specchi acquee in concessione impone l'adozione di uno specifico regolamento di esercizio e di uso degli approdi disciplinante la gestione degli ormeggi, le modalità di assegnazione dei posti barca, l'erogazione dei servizi da fornire a titolo oneroso all'utenza ed in generale l'organizzazione dei servizi;

Dato atto che è intenzione di questa Amministrazione disciplinare con un unico provvedimento l'esercizio e l'uso sia dell'approdo di Rio Marina che di Cavo in un'ottica di semplificazione e di omogeneità della regolamentazione;

Visto ed esaminato lo schema di *"Regolamento di esercizio e di uso degli approdi di Rio Marina e di Cavo"* predisposto dal competente Servizio e allegato come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione sotto la lettera "A";

Dato atto che lo stesso mantiene le linee principali dei precedenti regolamenti e dispone modifiche relativamente all'aggiornamento delle aree in concessione al Comune di Rio Marina e modifiche relative all'attività gestionale degli specchi acquee;

Dato atto che ad esecutività della presente deliberazione e quindi ad operatività del nuovo regolamento verrà – a seguito di apposito bando – formalizzata una nuova graduatoria per l'esatta individuazione degli assegnatari dei posti barca evidenziando che gli attuali utilizzatori che fruiscono del posto in regime di proroga sino alla nuova graduatoria saranno assoggettati alle tariffe che verranno opportunamente individuate per l'anno corrente;

Ritenuto il nuovo schema di regolamento meritevole di approvazione;

Ritenuto di trasmettere il nuovo regolamento alla Capitaneria di Porto di Portoferraio ed all'Autorità Portuale di Piombino ed Elba per le proprie e rispettive competenze in materia;

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi n. 4 e 2;

Richiamato l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Richiamato, inoltre, lo Statuto Comunale;

Con votazione, espressa nei modi di legge, che fa registrare il seguente risultato: Presenti n. 6 - Voti favorevoli n. 4 - Voti contrari n. 0 – astenuti n. 2 (Fortunati e Baleni);

DELIBERA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente e qui si intende richiamata e riportata;

2. di approvare il nuovo regolamento così intitolato “*Regolamento di esercizio e di’uso degli approdi di Rio Marina e di Cavo*” allegato come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione sotto la lettera “A”;

3. di dare atto che, di conseguenza, risultano abrogati i regolamenti approvati con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 31 del 25/07/2002 e n. 33 del 25/07/2002;

4. di dare atto che ad esecutività della presente deliberazione e quindi ad operatività del nuovo regolamento verrà – a seguito di apposito bando – formalizzata una nuova graduatoria per l’esatta individuazione degli assegnatari dei posti barca evidenziando che gli attuali utilizzatori che fruiscono del posto in regime di proroga sino alla nuova graduatoria saranno assoggettati alle tariffe che verranno individuate per l’anno corrente;

5. di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla Capitaneria di Porto di Portoferraio ed all’Autorità Portuale di Piombino e l’Elba per quanto di competenza;

Successivamente, vista l’urgenza di provvedere.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 4 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Fortunati e Baleni) – contrari 0, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.-



COMUNE DI RIO MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO

PIAZZA SALVO D'ACQUISTO, 7 - 57038 - RIO MARINA (LI)
C.F. 82001270493 - P.I. 00418180493
TEL 0565/925511 - FAX 0565/925536

www.comuneriomarina.li.it

urp@comuneriomarina.li.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Nr. 42

Data Delibera 13/07/2016

OGGETTO

APPROVAZIONE "REGOLAMENTO DI ESERCIZIO E DI USO DEGLI APPRODI DI RIO MARINA E DI CAVO"

Pareri di cui all'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p>	<p>Per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:</p> <hr/> <p>FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data, 04/07/2016</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4 F.to Arch. MERCANTELLI Adriana</p>
<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</p>	<p>Per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:</p> <hr/> <p>FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data, 04/07/2016</p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to Rag. ALLORI Mario</p>

Il presente verbale, previa lettura, è come in appresso approvato e sottoscritto:

IL VICEPRESIDENTE
F.to Dott.ssa GUIDI Anna

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CALIGNANO Rosa Laura

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, li 22/07/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CALIGNANO Rosa Laura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
Visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Li, 22/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1
F.to Rag. PAOLI Antonio

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

È stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 22/07/2016 al 06/08/2016 (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), senza reclami;

È divenuta esecutiva il giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°, del TUEL);

È stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°, del TUEL).

Dalla Sede Municipale, li

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1
F.to Rag. PAOLI Antonio

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'esercizio e l'uso degli approdi di Rio Marina e di Cavo, con riferimento all'ormeggio per natanti da diporto, all'ormeggio imbarcazioni dei residenti e alle attività sportive tradizionali.

La quota parte dei beni demaniali del porto di Rio Marina oggetto del presente regolamento e ricompresa nell'Atto di Concessione rilasciato dall'Autorità Portuale di Piombino al Comune di Rio Marina, è individuata nella allegata planimetria e risulta suddivisa nelle seguenti sottozone:

SPECCHI ACQUEI DI RIO MARINA:

A2 – mq. 2063,00 – area destinata all'ormeggio alla banchina esclusivamente per i residenti

B1 – mq. 4440,00 – aree destinate all'ormeggio alla banchina e pontili galleggianti

B2 – mq. 1918,00 – area destinata all'ormeggio al gavitello esclusivamente per i residenti

B3 – mq. 1248,00 – area destinata all'ormeggio ai gavitelli

AREE A TERRA

mq. 30,00 area destinata a vari usi a servizio degli specchi acquei (DEPOSITI TEMPORANEI/ SOSTA MEZZI CIRCOLI VARI).

GLI SPECCHI ACQUEI DI CAVO, in concessione diretta, sono così rappresentati:

A1 mq. 855,00 – aree destinate all'ormeggio alla banchina e pontili galleggianti

A2 mq. 1.890,00 – area destinata all'ormeggio alla banchina esclusivamente per i residenti

A3 mq. 1175 ,00 – aree destinate all'ormeggio alla banchina

Art. 2 – SOGGETTO GESTORE

E' facoltà del Comune di Rio Marina procedere, nelle forme e nei limiti di legge, all'affidamento a soggetti esterni, dotati della necessaria professionalità ed esperienza, della gestione del servizio di ormeggio e dei relativi servizi accessori di cui all'art. 1. In tal caso, il soggetto affidatario assume la qualifica di soggetto gestore per conto del Comune di Rio Marina.

Art. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il regolamento vincola tutti coloro che gestiscono ed utilizzano ormeggi, banchine, beni e infrastrutture ricadenti negli ambiti demaniali marittimi individuati all'art. 1.

Il Comune di Rio Marina e, ove diverso, il soggetto gestore provvedono a dare pubblicità alle prescrizioni del presente regolamento mediante affissione all'Albo Pretorio e negli appositi spazi a disposizione dell'Amministrazione Comunale per gli avvisi al pubblico, oltre ogni diversa forma di pubblicità ritenuta opportuna.

Per quanto non direttamente previsto nel presente regolamento, si osservano le norme contenute nel vigente Codice della Navigazione e nel relativo regolamento di esecuzione, la normativa speciale vigente in materia e ogni altra disposizione che le competenti Autorità Portuale e Marittima dettino in ordine all'utilizzazione dei beni concessi.

Art. 4 - VIGILANZA

Ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia, il soggetto gestore vigila affinché nell'ambito degli specchi acquei e delle aree a terra di cui all'art. 1 siano rispettate le norme del presente

regolamento. Eventuali infrazioni comportanti responsabilità amministrativa e/o penale sono segnalate dal soggetto gestore alle autorità competenti, nonché, ove il soggetto gestore sia diverso dal Comune di Rio Marina, alla Polizia Municipale.

Art. 5 – PROVVEDIMENTI

Ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia, il soggetto gestore adotta i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza del presente regolamento.

In caso di necessità, può richiedere l'allontanamento dal porto di soggetti che si rendano responsabili di gravi infrazioni alle norme del presente regolamento.

Può, altresì, nel rispetto delle procedure di legge, provvedere alla rimozione di natanti o altri beni di disponibilità privata, dei quali venga fatto uso in violazione alle norme del regolamento, ai sensi dell'art. 44.

Art. 6 - ESONERO DA RESPONSABILITA'

Il soggetto gestore esonera il Comune di Rio Marina da ogni responsabilità derivante dalla gestione dei servizi affidati, secondo quanto disciplinato nel contratto di servizio. Il soggetto gestore non risponde dei danni a persone e cose che dovessero verificarsi a causa di terzi, di caso fortuito o forza maggiore, negli specchi acquei e nelle aree a terra oggetto di concessione, a bordo delle imbarcazioni e delle autovetture presenti all'interno di tali spazi, ed è in sua facoltà sottoporre agli assegnatari di posto barca la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione liberatoria.

Art. 7 - SERVIZI A PAGAMENTO

Il soggetto gestore assicura, dietro corresponsione dei canoni e delle tariffe determinate dall'Amministrazione comunale ed approvate e rese esecutive dalla competente Autorità Portuale, i seguenti servizi: a) servizio di affitto dei posti barca ai residenti negli spazi ad essi riservati; b) servizio di affitto dei posti barca alla generalità degli utenti negli spazi ad essi riservati.

Art. 8 – SERVIZI ACCESSORI

Il soggetto gestore, altresì, nei limiti di quanto consentito dalle proprie esigenze organizzative, dalle prescrizioni dell'Autorità Portuale o Marittima e da ragioni di tutela della pubblica incolumità e dell'ordine pubblico, predispone e favorisce la fruizione dei seguenti servizi accessori: a) assistenza all'ormeggio; b) servizio antincendio; c) servizio di pulizia dello specchio acqueo, dei pontili e delle banchine; d) servizio di approvvigionamento idrico ed elettrico; e) servizi igienici; f) servizio di segnalamenti marittimi.

CAPO II – NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 9 - DIVIETI NELLE AREE A MARE

In tutta l'area marittima concessionata è vietato:

- effettuare bagni di mare, sci nautico, canottaggio, attività sportive in generale, ivi compreso l'utilizzo di tavole a vela;
- la pesca di qualsiasi tipo, da terra o da bordo, nonché la raccolta di frutti di mare e molluschi;
- occupare gli spazi acquei di uso comune con tender o altri strumenti analoghi.

Art. 10 - RISPETTO DELLA QUIETE

All'interno dell'area a terra concessionata è vietata qualsiasi attività che possa arrecare molestia o disturbo della quiete pubblica.

Art. 11 - PERMANENZA DI ANIMALI DENTRO IL PORTO

In tutto l'ambito del porto è consentito tenere animali nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla L.R.T. n.59/2009 e ss.mm.ii., dai regolamenti e dalle ordinanze comunali. In ogni caso, i proprietari dovranno tenerli sotto controllo e prendere tutte le precauzioni affinché non arrechino molestie e non sporchino l'area portuale. In special modo dovranno sempre utilizzare gli strumenti necessari a rimuovere eventuali escrementi rilasciati dai predetti animali.

Art. 12 - FASCE ORARIE DI RISPETTO

All'interno delle aree di cui all'art. 1 è vietato l'uso di proiettori e di segnali acustici non strettamente necessari.

E' vietato mettere in moto, salvo che per lasciare o raggiungere l'ormeggio o per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle imbarcazioni o quelli ausiliari per prove e per la ricarica delle batterie prima delle ore 09.00 e dopo le ore 19.00, nonché, durante il periodo dal Giugno al Settembre compresi, tra le ore 12.30 e le 16.00.

Sono vietati, nei detti orari, anche l'effettuazione di lavori rumorosi e qualunque attività o comportamento che possa disturbare la quiete altrui.

Tutti gli altri lavori che comportino disagio o molestia agli altri utenti, devono essere effettuati nelle aree a ciò destinate.

Art. 13 - DIVIETO DI IMMERSIONI

E' vietato immergersi per qualsiasi motivo nelle acque di cui all'articolo 1. Per eventuali esigenze dovrà essere richiesta autorizzazione all'autorità competente.

Art. 14 - DIVIETO DI INGOMBRO DELLE PARTI COMUNI

E' vietato ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagenti, cicli, motocicli etc.), e comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le aree di passo delle banchine, dei moli e dei pontili, nonché le canalizzazioni dei servizi sui pontili stessi.

E' altresì vietato tenere motori fuori-bordo in posizioni che possano arrecare danno o pericolo a persone e imbarcazioni presenti nel porto.

Art. 15 - DIVIETO DI ANCORAGGIO

E' vietato a tutte le imbarcazioni, salvo cause di forza maggiore certificate e per un periodo strettamente necessario, dare fondo alle ancore in tutte le aree identificate nell'articolo 1.

Art.16 - DIVIETO DI ACCESSO AGLI ESTRANEI

E' fatto divieto agli estranei di accedere alle aree di cui all'articolo 1. L'accesso e' riservato ai titolari di posti barca, alle altre persone che legittimamente possano fare uso dei natanti ormeggiati, ai sensi dell'art. 38, e alle persone da questi accompagnate.

Art. 17 - PULIZIA ESTERNA DELLE IMBARCAZIONI

I possessori di imbarcazioni, ormeggiate ai posti, devono mantenere le stesse in ordine e pulite. In caso di riscontrata prolungata inosservanza di tale norma, e dopo specifica diffida all'avente diritto, il soggetto

gestore potrà provvedere a far effettuare le pulizie esterne mediante prodotti biocompatibili a mezzo di personale di propria fiducia con addebito del relativo costo.

Art. 18 - EFFICIENZA DELLE UNITA' ORMEGGIATE

Tutte le imbarcazioni che entrano nelle aree di cui all'articolo 1 devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed essere in regola con le prescrizioni in materia di sicurezza, emanate dalle competenti Autorità.

E' esclusa ogni responsabilità al riguardo da parte del soggetto gestore, il quale, ove sussistano fondati motivi, può richiedere che siano effettuate ispezioni a bordo delle imbarcazioni da parte della competente Autorità Marittima.

Prima di assentarsi, in particolare per periodi di consistente durata, gli utenti che lasciano la loro imbarcazione al posto di ormeggio assegnato devono assicurarsi che i cavi di trattenuta siano in ottime condizioni ed in grado di resistere per tutta la durata dell'assenza.

Art. 19 – VELOCITÀ NELLE MANOVRE

Nell'ambito del porto la velocità massima consentita è di 3 nodi. Tutte le manovre eseguite all'interno del porto dovranno essere finalizzate esclusivamente all'ingresso o all'uscita dal medesimo e dovranno essere eseguite in maniera da intralciare il meno possibile gli spazi acquei comuni, comunque nella massima salvaguardia dell'incolumità di persone ed imbarcazioni. A tal fine si ricorda l'Ordinanza dell'APPE n. 12 del 27.04.2006 e ss.mm.ii.. In caso di necessità urgente di spostare un'imbarcazione per la sicurezza della medesima, di altre imbarcazioni, o di tutto l'impianto, ed in assenza del proprietario, ovvero in caso di suo rifiuto, il soggetto gestore potrà provvedervi con il personale di propria fiducia, ma a spese dell'utente in caso di sua responsabilità.

Art. 20 - MODALITA' DI ORMEGGIO DELLE IMBARCAZIONI

Tutte le imbarcazioni debbono utilizzare solo ed esclusivamente le attrezzature di ormeggio fornite dal soggetto gestore; i rispettivi proprietari restano responsabili di ogni danno che alle stesse venga arrecato.

Ogni utente è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione con riferimento al modo in cui essa è ormeggiata; pertanto egli è obbligato a proteggerla con adeguati e sufficienti parabordi, i quali poi, per evitare noiosi rumori di sfregamento, dovranno essere muniti di apposito copri-parabordo. Non è consentito di utilizzare come parabordi e copri parabordi, strumenti non realizzati esclusivamente per detta funzione.

Alle imbarcazioni a vela che restano ferme in porto, inoltre, è fatto obbligo di legare le drizze delle manovre correnti. In caso di mancata esecuzione, e di conseguente rumore provocato dalle medesime, il personale addetto potrà sollecitare gli occupanti l'imbarcazione ad eseguirlo; in loro assenza, l'operazione potrà essere eseguita da questi ultimi, ma con addebito del costo all'utilizzatore della barca.

Art. 21 - MODALITA' DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

E' fatto obbligo generale di osservanza delle prescrizioni poste dall'Autorità Portuale con il "Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico".

E' vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi e di detriti o di altro, nell'ambito del porto, sia in acqua sia sulle banchine, moli e pontili.

Per tutti i rifiuti solidi e per gli oli esausti, devono essere usati esclusivamente gli appositi contenitori dei quali il porto è corredato, mentre per i rifiuti liquidi, così come per le esigenze personali, deve farsi uso

degli appositi locali igienici esistenti a terra nell'area portuale di Rio Marina e della sua frazione, salvo che l'imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature atte a raccogliere i liquidi di bordo.

Art.22 - ACCESSO E SOSTA DEI VEICOLI ALL'INTERNO DEL PORTO

L'accesso nelle aree individuate all'art.1 a mezzo automobili o simili è disciplinato dalle autorità competenti.

L'accesso alle aree di cui all'articolo 1 è consentito ai mezzi delle forze di polizia ed a quelle impegnate in operazioni di soccorso, antincendio, antinquinamento.

CAPO III - NORME DI SICUREZZA

Art. 23 - IMPIANTO ANTINCENDIO

Il soggetto gestore predispone e mantiene efficiente e pronta all'uso una appropriata organizzazione costituita da impianti mobili e da personale, atta ad intervenire in caso di incendio o di inquinamento.

Il soggetto gestore interviene immediatamente utilizzando mezzi ed organizzazione di cui sopra richiedendo e coordinando l'impiego anche dei mezzi di bordo delle unità presenti nel porto e disponendo, se del caso, il disormeggio e l'allontanamento delle unità con incendio a bordo o di altre che si trovino in prossimità. In ogni caso provvede ad informare l'Autorità Marittima richiedendo anche, se necessario, l'intervento dei VV.F., locale squadra di Protezione Civile comunale, o di ditte autorizzate all'espletamento di servizi antinquinamento.

Art. 24 - PREVENZIONE RISCHI E NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

I responsabili di ciascuna unità presente all'interno delle aree di cui a l'articolo 1 sono tenuti ad osservare le seguenti norme di carattere preventivo e generale:

- In caso di sversamenti accidentali di idrocarburi in acqua o sulle banchine, il responsabile dello sversamento deve immediatamente avvisare il soggetto gestore e prendere prontamente tutti i provvedimenti possibili per contenere e limitare il danno, avendo cura di avvisare il personale delle unità vicine e quanti si trovino in luogo.
- In caso di inizio di incendio, il responsabile dell'unità interessata dovrà impiegare immediatamente i mezzi antincendio di bordo, provvedendo nel contempo e il più rapidamente possibile ad avvisare il soggetto gestore e l'Autorità marittima.
- Prima della messa in moto di motori a benzina l'utente deve provvedere alla areazione del vano motore.
- Le dotazioni antincendio e gli impianti elettrici di bordo devono essere tenuti in perfetto stato di funzionamento e manutenzione.
- I compartimenti di bordo contenenti bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati; quando l'unità resta incustodita le bombole devono essere chiuse ed i collegamenti elettrici staccati.
- Il rifornimento di carburante all'imbarcazione deve essere effettuato secondo le norme di sicurezza e avendo riguardo di aver intrapreso ogni misura necessaria al fine di scongiurare ogni possibile incidente.

Art. 25 - ALAGGIO, VARO E LAVORI SULLE IMBARCAZIONI A TERRA

Le operazioni di alaggio e varo dovranno essere eseguite nelle apposite aree individuate dall'Autorità competente; i lavori di qualsiasi genere sulle imbarcazioni dovranno essere effettuati fuori dalle aree individuate all'articolo n.1.

CAPO IV - UTILIZZO DEI POSTI BARCA E DEI SERVIZI PORTUALI

Art. 26 - POSTI BARCA RISERVATI ALLA GENERALITA' DEGLI UTENTI.

L'ormeggio di imbarcazioni all'interno delle aree di cui all'articolo 1 non riservate ai residenti è regolato dal soggetto gestore.

A tal fine possono essere utilizzati i posti eventualmente destinati al servizio pubblico e, ove questi siano esauriti, quelli temporaneamente lasciati liberi dai residenti assegnatari ai sensi dell'art. 39.

Le relative tariffe sono determinate ed approvate ai sensi dell'art. 45.

Gli utenti che intendono ottenere in affitto un posto barca devono farne richiesta al soggetto gestore, specificando le caratteristiche dell'imbarcazione che intendono ormeggiare (modello imbarcazione, larghezza, lunghezza fuori tutto e profondità).

I natanti, in attesa di assegnazione di un posto per l'ormeggio da parte del soggetto gestore, devono sostare fuori dal porto.

L'utente richiedente, subito dopo l'ormeggio nel posto assegnatogli, deve presentarsi con i documenti di bordo negli uffici del soggetto gestore al fine di espletare la formalità di arrivo ed ottenere il godimento dei servizi portuali, previo pagamento anticipato dei corrispettivi calcolati per l'intero periodo della sosta.

Il soggetto gestore cura l'aggiornamento quotidiano di un apposito registro delle imbarcazioni in transito, anche al fine di soddisfare le richieste di informazioni provenienti dalla Autorità Marittima, Portuale od altre.

Durante il periodo di affitto del posto barca il soggetto gestore può richiedere per esigenze tecniche/economiche/organizzative lo spostamento dell'imbarcazione in altro posto.

In caso di necessità la comunicazione potrà essere effettuata anche a mezzo telefono.

L'assegnatario entro ventiquattro ore provvederà allo spostamento, in caso contrario si provvederà d'ufficio.

Gli assegnatari turistici proprietari di seconde case, i residenti rimasti fuori dalla graduatoria comunale e residenti nel comune di Rio Elba, durante l'alta stagione hanno diritto ad uno sconto del 20% sull'importo relativo al periodo di permanenza richiesto.

Art. 27 – POSTI BARCA RISERVATI AI RESIDENTI

Le sottozone A2 e B2 del porto di Rio Marina e A2 del porto di Cavo sono riservate a posti barca da assegnare ai residenti, secondo i criteri di cui agli articoli successivi.

Nella sottozona A2 del porto di Rio Marina è consentito l'ormeggio a natanti di lunghezza fuori tutto compresa tra mt. 5,00 e mt. 8,50 (intendendo per fuori tutto la lunghezza massima dell'imbarcazione comprese le appendici), tenuto conto della conseguente riduzione dello spazio di manovra all'interno dello specchio acqueo del porto e della necessità di assicurare condizioni minime di sicurezza ed operatività dello stesso.

Nella sottozona A2 del porto di Cavo è consentito l'ormeggio a natanti di lunghezza fuori tutto minore di mt. 8,50 (intendendo per fuori tutto la lunghezza massima dell'imbarcazione comprese le appendici), tenuto conto della conseguente riduzione dello spazio di manovra all'interno dello specchio acqueo del porto e della necessità di assicurare condizioni minime di sicurezza ed operatività dello stesso.

Nella sub zona B2 del porto di Rio Marina è consentito l'ormeggio a natanti con lunghezza fuori tutto fino a mt. 6,00.

Art. 28 - MISURA DELLE IMBARCAZIONI

Le misure delle unità ormeggiate nel porto non devono superare come lunghezza fuori tutto e come larghezza quelle previste per le categorie dei relativi posti barca indicate nel presente regolamento.

Sono consentite tolleranze nell'ordine del 5% per la larghezza e per la lunghezza invece la tolleranza è del 5% "fuori tutto".

Le unità che violino tali prescrizioni potranno essere rimosse dal soggetto gestore a spese degli inadempienti.

Art. 29 – REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

Possono richiedere l'assegnazione di un posto barca di cui al precedente articolo tutti i residenti nel Comune di Rio Marina titolari di diritto di proprietà o di comproprietà con altro residente (dimostrabile con copia del contratto d'assicurazione) su natanti ricompresi nelle caratteristiche disciplinate negli articoli precedenti.

Nel caso di comproprietà è richiesta una residenza minima di almeno 10 anni.

Il medesimo soggetto non può presentare più di un'istanza riferita a ciascun periodo stagionale di fruizione del servizio scegliendo di avvalersi del titolo di proprietà o di comproprietà sull'imbarcazione indicata.

E' fatto divieto di introdurre più istanze relative ad imbarcazioni diverse nell'ambito della medesima procedura di assegnazione, pena l'esclusione dalla graduatoria.

Le istanze di assegnazione di posti barca per l'ormeggio di natanti registrati possono essere avanzate esclusivamente dai soggetti proprietari secondo le risultanze dei pubblici registri.

Sono escluse dall'assegnazione le imbarcazioni che presentino dimensioni incompatibili con le condizioni tecniche di ormeggio e con la sicurezza della navigazione all'interno dello specchio acqueo.

Sono esclusi dall'assegnazione, altresì, i natanti definiti "moto d'acqua", acquascooters, catamarani e mezzi similari.

Art. 30 – VALIDITA' TEMPORALE DELL'ASSEGNAZIONE

L'assegnazione dei posti barca nelle sottozone A2 e B2 è effettuata dal soggetto gestore con cadenza triennale, previa la pubblicazione di apposito bando ai sensi dell'articolo seguente, recependo e mettendo a concorso le diverse categorie tariffarie determinate dal Comune di Rio Marina, secondo l'articolazione su base stagionale della fruizione del servizio.

Art. 31 – BANDO DI ASSEGNAZIONE ORMEGGIO RESIDENTI

Il soggetto gestore assegna i posti d'ormeggio previa pubblicazione d'apposito bando entro il **31/03** dell'anno solare di scadenza.

Il soggetto gestore, ove diverso dal Comune di Rio Marina, sottopone a quest'ultimo il bando, prima della sua pubblicazione, per la necessaria approvazione.

Nel bando devono essere indicate le categorie tariffarie messe a concorso, le modalità e i termini di presentazione delle domande, i criteri di formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posti barca disponibili, i principali obblighi ed oneri a carico degli assegnatari, comprese le modalità di pagamento dei canoni e delle tariffe, e le principali sanzioni per le relative infrazioni, comprese le ipotesi di revoca o decadenza dell'assegnazione.

Il bando deve, altresì, specificare che la presentazione della domanda di assegnazione comporta la piena conoscenza ed accettazione delle prescrizioni del presente regolamento.

Il bando è pubblicato a cura del soggetto gestore all'Albo Pretorio del Comune per 10 (dieci) giorni consecutivi, ed è portato a conoscenza della cittadinanza anche mediante affissione negli appositi spazi a disposizione dell'Amministrazione Comunale per gli avvisi al pubblico.

Art. 32 – DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ORMEGGIO RESIDENTI

La domanda per l'assegnazione di un posto barca deve essere redatta in carta semplice sugli appositi moduli predisposti dal soggetto gestore e approvati unitamente al bando, in conformità alle previsioni del presente regolamento.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione fotografica relativa all'imbarcazione per la quale è richiesta l'assegnazione del posto, autocertificazione con la quale si attesti la proprietà, copia della patente nautica se prevista per legge per l'uso del natante, secondo quanto specificato dal bando.

La domanda di assegnazione del posto può essere presentata solo per il porto di effettiva residenza al momento della richiesta.

Art. 33 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

I posti d'ormeggio, individuati nelle sottozone A2 e B2 riservate ai residenti con apposita numerazione secondo le planimetrie di cui all'art. 1, sono assegnati sulla base di una graduatoria stilata secondo il seguente criterio:

- p.1 (uno) per ogni anno d'effettiva residenza nel Comune di Rio Marina;
- in caso di comproprietà: media aritmetica dei punteggi assegnati a ciascun comproprietario.

A parità di punteggio, la precedenza è determinata dalla maggiore continuità dell'attuale residenza.

Non è prevista assegnazione al richiedente che già detenga altro ormeggio nel medesimo porto.

Art. 34 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il soggetto gestore, scaduto il termine di presentazione delle domande, verificata la regolarità delle domande e dichiarate eventuali esclusioni a sensi degli articoli precedenti, predisponde una graduatoria provvisoria per ciascuna categoria tariffaria, da pubblicarsi all'Albo Pretorio e negli appositi spazi a disposizione dell'Amministrazione Comunale per gli avvisi al pubblico, per 7 (sette) giorni consecutivi.

Eventuali contestazioni scritte possono essere presentate al soggetto gestore entro 7 (sette) giorni dalla scadenza della pubblicazione.

Esaminati gli eventuali ricorsi, il soggetto gestore approva le graduatorie definitive ed assegna i posti barca disponibili ai soggetti utilmente posizionati nelle stesse. Il provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio e negli appositi spazi a disposizione dell'Amministrazione Comunale per gli avvisi al pubblico.

L'utile inserimento in graduatoria non conferisce diritto all'attribuzione di uno specifico posto barca, restando nella discrezionalità tecnica del soggetto gestore la predisposizione di un piano particolareggiato per l'ubicazione delle imbarcazioni, tenuto conto delle caratteristiche tecniche delle stesse, della sicurezza e, a parità delle precedenti condizioni, del punteggio in graduatoria.

Art. 35 – OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI

Entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive gli assegnatari di posto barca sono tenuti a provvedere al ritiro del relativo contrassegno, previa consegna:

- a) della ricevuta d'avvenuto pagamento della relativa tariffa;
- b) della fotocopia del certificato d'uso motore per le unità di navigazione non immatricolate;
- c) della fotocopia della polizza assicurativa di cui all'art. 37;
- d) dell'elenco delle persone legittimate, ai sensi del secondo comma dell'art. 38, ad utilizzare l'imbarcazione in assenza del titolare.
- e) fotocopia patente nautica qualora richiesta dal tipo di imbarcazione

Il termine di cui al comma 1 del presente articolo è perentorio. L'inosservanza comporta automatica ed immediata decadenza dall'assegnazione del posto barca, il quale è assegnato ad altro richiedente secondo l'ordine di graduatoria.

Il contrassegno deve essere esposto a bordo dell'unità di navigazione a cura dell'assegnatario, in modo da risultare visibile anche dal pontile d'attracco.

Entro il termine concordato col soggetto gestore, comunque non superiore a 15 giorni decorrenti dall'assegnazione, l'assegnatario di ciascun posto barca è obbligato ad ormeggiare personalmente il proprio natante nel posto assegnato.

La presa di possesso del posto dovrà avvenire in presenza di un funzionario comunale o di un Vigile Urbano che dovrà certificare che l'ormeggio è stato effettuato direttamente dall'assegnatario ovvero, qualora l'assegnatario sia soggetto portatore di handicap e colpito da invalidità o altra inabilità temporanea o permanente che gli inibisca di effettuare personalmente l'ormeggio, la presenza dell'assegnatario sulla barca.

Decorso il termine, l'assegnazione si considera automaticamente decaduta e si procede allo scorrimento della graduatoria.

I residenti portatori di handicap o altra invalidità, dimostrate nelle forme previste dalla legge, sono esonerati dall'obbligo previsto dal precedente comma. E' consentita la presa di possesso del posto assegnato garantendo la presenza sul natante e delegando le operazioni a persona di fiducia. Il soggetto gestore effettuerà gli accertamenti nelle forme previste dalla legge ed avvalendosi dei soggetti ivi indicati.

Art. 36 – SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

I posti che si rendono liberi successivamente all'assegnazione, per rinuncia o decadenza degli aventi diritto, sono assegnati scorrendo la relativa graduatoria definitiva.

Esaurita la graduatoria, per i posti rimasti liberi, verrà pubblicato un bando integrativo per la loro assegnazione che dovrà comunque avvenire entro il 01 giugno di ciascun anno.

Nel periodo intercorrente tra l'esaurimento della graduatoria e l'assegnazione con bando integrativo, i posti rimasti liberi verranno utilizzati per i transiti dal soggetto gestore fino all'assegnazione successiva.

Tale messa in disponibilità, potrà avvenire anche nel caso in cui, alla riapertura dei nuovi termini, non pervenissero domande di assegnazione.

Art. 37 - RESPONSABILITA' PER DANNI E ASSICURAZIONI

Ogni assegnatario di posto barca è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per danni a terzi.

Art. 38 – CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL POSTO ASSEGNATO

L'assegnazione del posto barca è personale ed incedibile a terzi, neppure a titolo gratuito.

L'utilizzo del posto barca è consentito esclusivamente per l'ormeggio dell'imbarcazione per la quale è fatta richiesta di assegnazione. L'uso dell'imbarcazione è consentito esclusivamente al titolare dell'assegnazione, al suo coniuge e figli, ai componenti del suo nucleo familiare anagrafico oltre che ai suoi parenti ed affini entro il secondo grado purché residenti. Il soggetto gestore, nell'espletamento dei suoi poteri di controllo, dovrà revocare l'assegnazione qualora il posto barca non venga utilizzato prevalentemente dall'assegnatario. Gli estranei possono accedere alle aree in concessione ed utilizzare le imbarcazioni ormeggiate esclusivamente in presenza di detti soggetti.

Non sono esonerati dall'applicazione del precedente comma i soggetti portatori di handicap o altra invalidità, descritti all'art. 35, ultimo comma.

L'assegnazione del posto barca conferisce il solo diritto di ormeggiare il natante autorizzato nell'apposito spazio ad esso riservato e come tale contrassegnato. Le modalità di ormeggio sono definite dalle norme del presente regolamento e, in mancanza o ad integrazione, dalle prescrizioni tecniche impartite dal soggetto gestore, in considerazione della natura e dello stato delle infrastrutture esistenti, dei vincoli di natura tecnica e delle esigenze di sicurezza. E' facoltà del soggetto gestore, altresì, apportare in qualsiasi tempo variazioni alla consistenza delle infrastrutture o alle modalità e procedure di ormeggio.

E' fatto divieto di ormeggiare, anche soltanto temporaneamente, in altro posto diverso da quello assegnato.

Il soggetto gestore può autorizzare lo scambio, in via permanente, dei posti d'ormeggio fra assegnatari, qualora non ostino motivi tecnici o di sicurezza.

La cessione della disponibilità, a qualsiasi titolo, dell'unità di navigazione oggetto della concessione determina implicita rinuncia al posto assegnato, e non comporta per l'acquirente il diritto d'occupazione del posto d'ormeggio né il trasferimento dell'assegnazione del posto barca.

E' fatto obbligo all'assegnatario, in caso d'alienazione dell'unità di navigazione, di darne comunicazione al soggetto gestore entro 7 (sette) giorni dallo sgombero del posto barca, restituendo contestualmente il relativo contrassegno.

La sostituzione dell'imbarcazione è ammessa solo con altra delle stesse dimensioni, previa autorizzazione del soggetto gestore. La sostituzione con imbarcazione di diverse dimensioni è autorizzata dal soggetto gestore previa verifica delle condizioni tecniche e di sicurezza dell'ormeggio.

Al legittimo assegnatario che ravvisi una lesione, da parte di altri assegnatari o di terzi, del diritto a fruire del proprio posto barca è fatto obbligo di denunciare i fatti alla Polizia Municipale o ad altra autorità di polizia giudiziaria, al fine di esibire al soggetto gestore copia del relativo verbale di accertamento per le opportune determinazioni.

Art. 39 – INCARICO DI AFFITTO AL SOGGETTO GESTORE

E' consentito, dal 01/07 al 31/08, conferire incarico scritto al soggetto gestore per l'affitto del posto barca non utilizzato anche per frazione non inferiore al mese.

Il soggetto gestore, a tale scopo, provvede ad assegnare il relativo posto agli altri utenti secondo le tariffe in vigore nel periodo.

Al titolare del posto barca affittato è riconosciuto un ristorno fino a 2/3 del canone relativo al periodo estivo pagato in precedenza. Tale restituzione sarà effettuata entro il 10 settembre di ogni anno.

Art. 40 – LIMITAZIONI AL GODIMENTO

Per la ricorrenza di specifiche esigenze tecniche o di sicurezza, il soggetto gestore, anche su istanza dell'Autorità Portuale o Marittima o di altre autorità competenti, potrà richiedere agli assegnatari del posto barca un temporaneo allontanamento dell'unità, senza obbligo alcuno di rimborso del corrispettivo non goduto.

In caso di comprovata avaria è consentito l'accesso al porto e l'ormeggio a qualsiasi unità, limitatamente ai posti liberi o a disposizione, come individuati nella planimetria di cui all'art.1 del presente regolamento. Lo stazionamento non può avere durata superiore a giorni 5 (cinque), e deve essere autorizzato dal soggetto gestore, al quale va rivolta apposita domanda entro il primo giorno di stazionamento.

In caso d'eccezionale evento atmosferico o meteorologico, ogni unità di navigazione in difficoltà può accedere al pontile e ormeggiare nei posti liberi o in quelli a disposizione, individuati nella planimetria di cui all'art. 1. Cessato l'evento, entro il giorno successivo, gli ormeggi devono essere lasciati liberi.

Il soggetto gestore, in occasione di manifestazioni nautiche e sportive preventivamente autorizzate dagli organi competenti, si riserva di disporre ormeggi supplementari provvisori senza, peraltro, dovere ai concessionari d'ormeggi alcunché in considerazione d'eventuali disagi loro arrecati.

Art. 41 – DECADENZA

L'assegnazione del posto barca decade automaticamente con la morte del titolare. Gli aventi causa sono tenuti a liberare l'ormeggio entro congruo termine assegnato dal soggetto gestore.

Art. 42 - SANZIONI

L'utilizzo, da parte dei legittimi assegnatari, dei posti barca in violazione di quanto stabilito dall'art. 38, consente al soggetto gestore di revocare con effetto immediato l'assegnazione. La revoca comporta, altresì, l'esclusione dalle graduatorie per il successivo biennio solare.

Il titolare di posto barca che acconsenta, omettendo di adempiere a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 38, all'uso da parte di terzi del proprio ormeggio in difformità dalle previsioni del presente regolamento risponde delle relative violazioni, ivi comprese quelle di cui al precedente comma.

Art. 43 – MOROSITA'

In caso di omesso o ritardato pagamento delle tariffe dovute per l'assegnazione di un posto barca, il soggetto gestore diffida con lettera raccomandata A.R. il titolare ad adempiere entro un congruo termine. In mancanza, salvo il diritto a riscuotere anche forzosamente secondo le norme demaniali l'intero corrispettivo dovuto, il soggetto gestore può revocare con effetto immediato l'assegnazione.

Art. 44 – RIMOZIONE FORZATA DEI NATANTI

Il soggetto gestore ha facoltà di provvedere alla rimozione forzata dei natanti, a spese e in danno dei soggetti che si pongono in violazione delle norme del presente regolamento, nei seguenti casi:

- a) revoca dell'assegnazione od autorizzazione per morosità
- b) occupazione di un posto barca protrattosi oltre il termine di scadenza dell'assegnazione od autorizzazione
- c) occupazione abusiva di un posto barca da parte di natante non autorizzato
- d) decadenza e casi di revoca dell'assegnazione od autorizzazione diversi da quello di cui alla lett. a)
- e) motivi di pubblica incolumità ed ordine pubblico.

Il soggetto gestore procede previa diffida a rimuovere il natante entro un termine congruo, non superiore ai 7 (sette) giorni.

La diffida è notificata al soggetto titolare della assegnazione od autorizzazione, se responsabile della violazione. Altrimenti è notificata al proprietario del natante abusivo, se iscritto in pubblici registri, o, nell'impossibilità di risalire in maniera certa ed inequivocabile alla responsabilità di alcun soggetto, mediante avviso al pubblico affisso all'Albo Pretorio e negli appositi spazi a disposizione dell'Amministrazione Comunale per gli avvisi al pubblico e depositato sul natante stesso.

Decorso inutilmente il termine assegnato, il soggetto gestore provvede all'alaggio ed al deposito dell'imbarcazione presso idoneo luogo di custodia, dandone preventiva comunicazione alle competenti Autorità Portuale e Marittima.

Il soggetto gestore dà notizia agli interessati, nei modi previsti dal precedente comma 3, dell'avvenuta rimozione, del luogo in cui il natante è custodito, delle modalità di rilascio dello stesso e del costo delle operazioni di rimozione e di deposito, la cui corresponsione è richiesta ai fini del rilascio. La stessa comunicazione è inoltrata, per conoscenza, all'Autorità Portuale ed all'Autorità Marittima.

Salva la facoltà del soggetto gestore di agire nei termini di legge per il risarcimento dei maggiori danni subiti, lo stesso può esigere, in tutti i casi di utilizzo abusivo dei servizi oggetto del presente regolamento, gli importi tariffari corrispondenti alle prestazioni illecitamente fruite.

CAPO V – NORME DI CHIUSURA

Art. 45 - TARIFFE

Le tariffe ed i corrispettivi dei servizi a pagamento sono adottate dal Comune di Rio Marina, su proposta del soggetto gestore, se diverso, e sono soggette all'approvazione dell'Autorità Portuale di Piombino.

Art. 46 - COMMISSIONE CONSILIARE PORTI

E' costituita una Commissione Consiliare consultiva composta da:

- il Sindaco o suo delegato (Presidente);
- n. 2 (due) Consiglieri, di cui n. 1 (uno) appartenente alla minoranza (membri).

Alle sedute della Commissione partecipa, altresì, il Responsabile del Servizio interessato, ai fini dell'espressione del parere di cui al successivo comma 4, lett.c).

Le funzioni di Segretario della Commissione sono esercitate da uno dei componenti della Commissione stessa, designato dal Presidente nella prima seduta.

La Commissione svolge le seguenti funzioni:

- a) esprime autonomamente pareri e suggerimenti circa le problematiche concernenti la gestione dei Porti di Rio Marina e di Cavo;
- b) segnala al Responsabile del Servizio interessato ed al soggetto gestore eventuali violazioni del presente Regolamento;
- c) elabora le eventuali modifiche del presente Regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, previa acquisizione del parere favorevole, ex art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., del Responsabile del Servizio interessato.

Il Presidente della Commissione ha facoltà di invitare alle proprie sedute, anche su richiesta degli altri membri, soggetti la cui partecipazione, pur senza diritto di voto, sia ritenuta utile al funzionamento della Commissione stessa.